



## Accordo di collaborazione tra

**Enilive S.p.A.**, con sede legale in Roma, viale Giorgio Ribotta, 51 – 00144 Roma (RM), capitale sociale euro € 315.498.184,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 11403240960, iscritta al R.E.A. al n. 1676444, codice fiscale e partita IVA n. 11403240960, rappresentata da Francesco Paolo Staglianò, nella sua qualità di Responsabile business lubrificanti, munito dei necessari poteri (di seguito, "**Enilive**")

e

**Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale** (Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale Ente di Terzo Settore), con sede legale in via Appia Antica 78, 00179 Roma, rappresentata da Giuliano Giacomazzi, in qualità di Legale Rappresentante per procura (di seguito, "**Fondazione CNOS-FAP ETS**" **Impresa Sociale**),

di seguito indicati individualmente come la "Parte" e collettivamente come le "Parti".

### Premesso che

- **Enilive S.p.A.** è la società del gruppo Eni fondata con l'obiettivo di offrire servizi integrati e prodotti progressivamente decarbonizzati al 2050 ed è attiva nella trasformazione della mobilità improntata a criteri di sostenibilità. All'interno di Enilive sono presenti tutte le attività del gruppo Eni dedicate alla mobilità: dagli asset di bioraffinazione e biometano alle soluzioni di smart mobility, tra cui il vehicle sharing Enjoy, dalla produzione e commercializzazione di tutti i vettori energetici, attraverso una rete di oltre 5.000 Enilive Station presenti in Europa, all'offerta di servizi a supporto delle persone in movimento, con un ruolo centrale



del food. In Enilive è inoltre presente il business lubrificanti per applicazioni sia industriali che motoristiche, con un'attenzione allo sviluppo di nuove formulazioni da componenti green;

- **La Federazione CNOS-FAP** è stata trasformata in Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale il giorno 8 maggio 2024 con atto notarile nr. 92822;
- **La Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale** è ente dotato di personalità giuridica privata, senza scopo di lucro, che coordina i Salesiani d'Italia impegnati a promuovere un servizio di pubblico interesse nel campo dell'orientamento, della formazione e dell'aggiornamento professionale di giovani ed operatori con lo stile educativo di Don Bosco, sviluppando professionalità specifiche e qualificandone le dimensioni spirituali, educative, culturali, sociali, politiche, tecniche e di solidarietà con il mondo del lavoro. Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale è attiva nelle filiere della formazione professionale iniziale, superiore e continua;
- Enilive intende realizzare sinergie con il sistema educativo di istruzione e formazione nazionale per contribuire, con proprie risorse, esperienze, conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali, al miglioramento della formazione tecnico-professionale, tecnologica ed operativa dei formatori e degli allievi di Centri di Formazione Professionale (CFP), dei docenti e degli allievi di Istituti Tecnici Industriali (ITI) e professionali (IPSIA), dell'Università;
- Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale intende promuovere una collaborazione con le principali aziende del settore, per qualificare la propria azione formativa;
- le Parti intendono disciplinare l'avvio e lo svolgimento di una collaborazione tra loro volta all' identificazione di iniziative per facilitare l'interazione, il rapporto e la transizione tra il momento formativo e quello lavorativo e per potenziare e diffondere sul territorio nazionale un'offerta formativa di qualità, formalizzando questa intenzione su base volontaria con la sottoscrizione del presente accordo (di seguito, "**Accordo**");
- le Parti danno atto: (i) del subentro – con effetto dal 1° gennaio 2023 – della società Eni Sustainable Mobility S.p.A. ad Eni S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art.



2558 cod. civ., in ragione del conferimento alla predetta società da parte di Eni S.p.A. del ramo di azienda cd. "Sustainable Mobility", con atto a rogito Notaio Dott. Paolo Castellini di Roma del 15/12/2022 Rep. 87017/25216; (ii) della modifica da parte della società "Eni Sustainable Mobility S.p.A." della propria denominazione sociale in "Enilive S.p.A." con decorrenza dal 15 gennaio 2024, come da verbale dell'Assemblea Straordinaria del 13/12/2023 - Rep. 88035, Rog. 25781, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 1 del 14.12.2023, n. 34071 serie 1T;

- le Parti concordano, a far data dalla stipula del presente Accordo, di risolvere consensualmente l'accordo di collaborazione tra Eni s.p.a. (poi Enilive S.p.a.) e Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale, sottoscritto in data 20 gennaio 2011 e ad oggi in vigore.
- l'Accordo è concordato tra le Parti in buona fede e non impedisce alle Parti di partecipare ad altre iniziative simili, con o senza la collaborazione dell'altra Parte;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **1. Premesse**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **2. Oggetto**

**2.1** Enilive e la Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale, con il presente Accordo, si impegnano, nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli, ad avviare e svolgere una collaborazione per qualificare le risorse strumentali della Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale (aule didattiche, laboratori, officine meccaniche) ed elevare le conoscenze e le competenze tecnico professionali, tecnologiche ed operative dei docenti, dei formatori e degli allievi dei CFP e degli ITI paritari Salesiani, appartenenti al settore meccanico. In particolare:

- Enilive si impegna a sostenere la Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale
  - a. nel collaborare, mediante propri esperti, ad elaborare moduli didattici da inserire nei percorsi scolastici e formativi, allo scopo di rendere i suddetti percorsi sempre rispondenti alle esigenze formative del settore meccanico;
  - b. nell'intervenire nelle attività di formazione e aggiornamento tecnico professionale sia per i docenti degli ITI che per i formatori e degli allievi dei CFP della Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale su tematiche specifiche, di volta in volta individuate per iscritto dalle Parti tramite specifici accordi attuativi (di seguito, "Accordi Attuativi"). A tal fine, sarà di volta in volta valutato anche l'intervento di personale Enilive in eventi denominati "*eni day*" presso gli istituti scolastici Salesiani per seminari specialistici sui lubrificanti industriali, in particolare i lubrorefrigeranti, e sugli oli motore;
  - c. nel collaborare per la riuscita della manifestazione annuale denominata "Esposizione dei Capolavori" dei Settori Professionali promossa dalla Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale;
- La Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale si impegna a collaborare con Enilive
  - d. nel valorizzare il personale esperto di Enilive per qualificare la propria attività scolastica e formativa (tramite partecipazione ad eventi specifici relativi a percorsi scolastici quinquennali, alla formazione professionale iniziale e continua, alla formazione superiore, ecc.);
  - e. nel mettere a disposizione di Enilive, compatibilmente con le esigenze dei CFP e degli ITI coinvolti, le proprie aule e i propri laboratori meccanici per realizzare eventi, Open House, ecc.;



- f. nel documentare, previa approvazione dei rispettivi organi, la collaborazione tra Enilive e la Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale attraverso le forme giudicate più opportune (esposizione di insegne, targhe, negli istituti scolastici, ecc.);

### **3. Durata e recesso**

**3.1** Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della stipula, avrà durata biennale, e, alla scadenza, sarà rinnovato di anno in anno salvo disdetta, da comunicarsi all'altra Parte in forma scritta, con preavviso di tre mesi.

**3.2** Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, in forma scritta e con semplice preavviso di tre mesi.

### **4. Marchi e segni distintivi**

**4.1** Le Parti dichiarano di avere piena ed esclusiva titolarità o disponibilità in forza di una licenza dei rispettivi marchi, che saranno comunicati a tempo debito, se necessari per l'esecuzione del presente Accordo (congiuntamente definiti "Marchi", disgiuntamente "Marchio") e che l'uso dei rispettivi Marchi non viola alcun diritto di terzi, né viola leggi e/o regolamenti applicabili.

**4.2** L'uso dei Marchi ad opera della Parte non titolare o licenziataria dovrà essere strettamente limitato agli obblighi del presente Accordo e, comunque, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla Parte titolare e non avvenire in combinazione con altri marchi o segni distintivi in modo da originare un nuovo marchio di combinazione fra i Marchi e tali marchi e/o segni distintivi.

**4.3** Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità o disponibilità dei Marchi di cui siano rispettivamente proprietarie o licenziatarie senza che l'eventuale autorizzazione di una



Parte all'altra all'utilizzo di detti Marchi nell'esecuzione degli obblighi di cui all'Accordo possa in alcun modo essere inteso come licenza di Marchio e/o altro segno distintivo o far insorgere alcun diritto in capo a tale Parte sul marchio e/o sui segni distintivi medesimi.

**4.4.** Le Parti si impegnano a non alterare i Marchi in titolarità o in licenza all'altra Parte e a non richiedere la registrazione di marchi e/o altri segni distintivi, ivi compresi i nomi di dominio, uguali o simili ai Marchi o contenenti questi ultimi o altri segni distintivi in titolarità dell'altra Parte. Le Parti si impegnano altresì a non contestare direttamente o per interposta persona i Marchi, di cui sia titolare o licenziataria l'altra Parte, a non porre in essere alcunché che possa in alcun modo pregiudicare o indebolire i diritti della parte proprietaria sui Marchi e a non vantare alcun diritto sui Marchi dell'altra Parte diverso da un'eventuale autorizzazione d'uso concessa ai sensi dell'Accordo.

**4.5** Ciascuna Parte si impegna a prendere tutte le misure ragionevolmente necessarie affinché i diritti di proprietà industriale in piena disponibilità delle Parti relativamente ai Marchi non siano oggetto di violazioni ad opera di terzi e ad informare immediatamente l'altra Parte di ogni violazione di cui vengano a conoscenza. Le Parti si presteranno reciprocamente l'assistenza necessaria per perseguire eventuali violazioni dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale relativi ai Marchi dell'altra Parte utilizzati nell'esecuzione dell'Accordo.

**4.6** Le Parti si impegnano reciprocamente a non cedere o concedere in licenza o sub-licenza, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, il diritto all'utilizzo dei Marchi utilizzati nell'esecuzione dell'Accordo.

**4.7** Le Parti si impegnano reciprocamente, alla cessazione per qualsiasi motivo degli effetti del presente Accordo, a  
-cessare l'utilizzazione dei Marchi in piena disponibilità dell'Altra Parte utilizzati in esecuzione del presente Accordo;



-non usare o registrare marchi, segni distintivi e/o nomi di dominio uguali o simili ai Marchi in piena disponibilità dell'altra Parte utilizzati nell'esecuzione dell'Accordo e/o che possano ingenerare nei terzi la falsa opinione circa la continuazione dell'Accordo;  
-consegnare/restituire all'altra Parte tutto il materiale, i documenti, le informazioni, di qualunque natura essi siano, riproducenti e/o relativi ai Marchi, di proprietà dell'altra Parte e/o in licenza all'altra Parte, sviluppati e/o acquisiti nel corso dell'esecuzione dell'Accordo (quali, a titolo meramente esemplificativo: il materiale pubblicitario e/o promozionale).

**4.8** Ciascuna Parte si obbliga a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da (i) ogni e qualsivoglia azione, domanda o istanza per accertare violazioni di diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi in qualunque modo derivanti o connesse all'utilizzo dei propri Marchi o di quelli in licenza che sia stato autorizzato dalla Parte titolare o licenziataria degli stessi secondo l'Accordo e da (ii) ogni e qualsivoglia pregiudizio, onere, sanzione, costo e spesa (inclusi costi legali) che non sarebbe stato sostenuto o sofferto dalla Parte adempiente, rispettivamente, qualora le dichiarazioni e garanzie di cui al presente articolo fossero state vere, complete e corrette.

**4.9** Ciascuna Parte dovrà altresì astenersi dall'usare il presente Accordo, il nome, i marchi o altri segni distintivi dell'altra Parte, per scopi promozionali o pubblicitari, salvo il preventivo consenso scritto della Parte interessata.

## **5. Trattamento dei dati personali**

**5.1** Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di autonoma titolare del trattamento e si impegnano a operare nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse alla stipula e all'esecuzione del presente Accordo. In applicazione dell'art. 12, par. 1 GDPR, l'informativa privacy di Enilive S.p.A. è allegata al presente Accordo (Allegato 1).



L'informativa privacy della Fondazione CNOS-FAP Impresa sociale è collocata sul sito all'indirizzo: [Privacy | CNOS-FAP](#)

## **6. Responsabilità amministrativa e anti-corrruzione**

**6.1** Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza: (a) del Codice Etico Eni; (b) degli standard generali di trasparenza del Modello 231 ex D.lgs. n. 231/2001 e dei Modelli di Compliance; e (c) della "Management System Guideline Anti-Corrruzione", adottati da Enilive. Fondazione CNOS-FAP ETS prende atto che tali documenti sono disponibili sul sito internet [www.eni.com](http://www.eni.com). e si impegna a rispettarne i principi.

Enilive dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Codice Etico della Fondazione CNOS-FAP ETS impresa sociale, consultabile sul relativo sito internet, degli standard generali di trasparenza del Modello 231 adottato dalla Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale.

**6.2** Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, Fondazione CNOS-FAP ETS si obbliga nei confronti di Enilive a rispettare – e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e/o eventuali soggetti terzi che agiscano per conto o nell'interesse di Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale (es. consulenti, agenti, intermediari e figure equivalenti) rispettino (A) le Leggi Anti-Corrruzione (per tali intendendosi (i) il D.lgs. n. 231/01 ; (ii) il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti; (iii) lo UK Bribery Act; (iv) le altre leggi contro la corruzione vigenti nel mondo applicabili alle parti; (v) i trattati internazionali anti-corrruzione quali la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione) e (B) le Leggi Anti-Riciclaggio (per tali intendendosi le normative anti-riciclaggio vigenti nel Paese in cui viene eseguita la prestazione oggetto del presente Accordo e in cui risiede o è registrata Fondazione CNOS-FAP ETS).

**6.3** In ogni caso, Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale si impegna ad astenersi – e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e/o eventuali soggetti terzi che agiscano per suo conto o nel suo interesse nell’esecuzione del presente Accordo si astengano da (A) offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, vantaggi economici o altre utilità, in violazione delle Leggi Anti-Corruzione; (B) offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a offrire, promettere o dare o pagare, direttamente o indirettamente, pagamenti non ufficiali effettuati a favore di un pubblico ufficiale, allo scopo di velocizzare, favorire e in generale facilitare lo svolgimento di un’attività di routine e non discrezionale comunque dovuta nell’ambito dei suoi doveri di ufficio (cc.dd. Facilitation Payment); (C) accettare o autorizzare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente, vantaggi economici o altre utilità o le richieste o sollecitazioni di vantaggi economici o altre utilità in violazione delle Leggi Anti-Corruzione; (D) dall’acquistare, ricevere, detenere, occultare, utilizzare, impiegare, sostituire o trasferire, denaro, beni o altre utilità essendo a conoscenza o avendo il sospetto che essi provengano da attività illecite o compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare, occultare o dissimulare l’identificazione della loro provenienza illecita.

**6.4** Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale dichiara di non essere portatrice di alcuna situazione di conflitto di interessi riferibile all’esecuzione del presente Accordo e s’impegna a informare tempestivamente Enilive nel caso in cui una siffatta situazione dovesse insorgere nel corso dell’esecuzione dell’Accordo medesimo. Per conflitto di interessi, ai fini del presente Accordo, si intende ogni situazione riferibile a Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale o a un soggetto facente parte dell’organizzazione della Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale (ad esempio vincoli di parentela, affinità o relazioni personali, ruoli/incarichi/interessi personali o patrimoniali detenuti presso imprese terze o con soggetti terzi) idonea ad interferire con la capacità (i) di amministratori e dipendenti di Enilive e/o (ii) di ogni altro soggetto o ente, pubblico o privato, coinvolto nell’esercizio delle attività previste dal presente Accordo, di esercitare

le proprie funzioni o svolgere le proprie attività con indipendenza, imparzialità e oggettività.

**6.5** Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale dichiara e garantisce che eventuali sub-contrattisti e soggetti terzi che lo stesso voglia impiegare in riferimento alle attività oggetto dell'Accordo stesso:

- saranno sottoposti dalla Fondazione CNOS-FAP ETS impresa sociale ad adeguati e proporzionati controlli di due diligence al fine di verificarne il profilo etico-reputazionale e la capacità di eseguire le prestazioni richieste nel rispetto degli obblighi di legge e contrattuali, ivi compreso quanto previsto dalla presente clausola; e
- svolgeranno servizi/attività esclusivamente sulla base di un contratto scritto che preveda per essi condizioni e obblighi equivalenti a quelli indicati nella presente clausola, con particolare riguardo al rispetto delle Leggi Anti-Corruzione e delle Leggi Anti-Riciclaggio.

**6.6** Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale si impegna a:

- registrare nei propri libri contabili, in modo corretto e trasparente, ogni e qualsiasi ammontare che dovesse ricevere o pagare a fronte del presente Accordo;
- informare tempestivamente Enilive in caso di notizie circa l'avvio da parte delle autorità competenti di indagini o procedimenti aventi ad oggetto l'asserita violazione delle Leggi Anti-Corruzione, Anti-Riciclaggio e/o del D.lgs. n. 231/01 nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo impegnandosi a fornire ogni eventuale aggiornamento futuro in merito (ad eccezione di quanto possa essere considerato soggetto all'eccezione di legal privilege);
- riportare tempestivamente a Enilive qualsiasi richiesta o domanda relativa a qualunque indebito pagamento di denaro o di altra utilità, ricevute in relazione all'esecuzione del presente Accordo;

- mettere a disposizione di Enilive qualsiasi informazione e documentazione eventualmente richiesta da Enilive per il periodico aggiornamento delle verifiche di compliance;
- conservare la documentazione afferente all'esecuzione del presente Accordo, inclusa la documentazione concernente la fase di selezione degli eventuali sub-contrattisti/ terzi e l'esecuzione di ciascuna prestazione da parte di questi ultimi, per il tempo previsto dalla normativa applicabile.

**6.7** Le Parti concordano che l'inosservanza, da parte della Fondazione CNOS-FAP ETS impresa sociale delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni relative al rispetto dei principi delle policy di Enilive sopra citate e/o delle Leggi Anti-Corruzione e delle Leggi Anti-Riciclaggio costituirà grave inadempimento e darà diritto a Enilive di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante lettera raccomandata A/R o PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza e la volontà di Enilive di avvalersi della presente clausola. In presenza di atti formali dell'Autorità Giudiziaria, appresi anche da qualsiasi mezzo di comunicazione, da cui possa desumersi la predetta inosservanza, in attesa degli accertamenti o esiti di legge, Enilive avrà diritto di sospendere l'esecuzione dell'Accordo.

**6.8** In caso di inosservanza delle ulteriori obbligazioni di cui al presente articolo, quando la stessa non configuri anche la violazione delle Leggi Anti-Corruzione e/o delle Leggi Anti-Riciclaggio, Enilive potrà intimare per iscritto alla Parte inadempiente di adempiere a tali obbligazioni entro 30 giorni dal ricevimento della intimazione; decorso inutilmente tale termine, l'Accordo si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.

**6.9** In ogni caso, Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale terrà Enilive indenne da ogni e qualsivoglia perdita o danno da essa subiti e mallevata da eventuali azioni di terzi, derivanti dalla inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo.



**6.10** Enilive avrà il diritto di svolgere verifiche nei confronti della Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale con riferimento alle attività oggetto del presente Accordo. A tal fine Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale si impegna a fornire a Enilive tutti gli accessi, i dati e le informazioni necessarie alla conduzione di tali verifiche in relazione alle attività oggetto del presente Accordo.

## **7. Diritti Umani**

**7.1** Le Parti dichiarano di riconoscere e condividere i principi contenuti nelle normative e strumenti nazionali e internazionali applicabili, nelle linee guida e best practice che hanno lo scopo di prevenire le violazioni in materia di diritti umani, fra cui i Principi Guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, le Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali e la Dichiarazione ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (di seguito “Diritti Umani”).

**7.2** Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto dell’Accordo, Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale:

- prende atto che Enilive ha adottato una serie di strumenti per il rispetto dei Diritti Umani inclusa la Policy “Rispetto dei Diritti Umani in Eni” e la Policy “Zero Tolerance contro la violenza e le molestie sul lavoro”, disponibili sul sito [www.eni.com](http://www.eni.com) e si impegna ad operare secondo principi conformi a quelli espressi in tali documenti;
- si impegna ad agire nel rispetto dei Diritti Umani, e ad assicurarne – anche mediante l’applicazione per l’intera durata dell’Accordo di policy aziendali in materia di Diritti Umani - il rispetto anche da parte dei propri amministratori, dipendenti ed eventuali soggetti terzi, fra cui sub-contrattisti o sub-appaltatori, che agiscano nell’interesse o per conto della Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale nell’esecuzione dell’Accordo;

- si impegna a monitorare la propria catena di approvvigionamento per assicurarsi che, nell'adempimento degli obblighi ai sensi del presente Accordo, non procuri o utilizzi risorse, materiali, beni o servizi da fornitori o subappaltatori che violano i Diritti Umani o utilizzano lavoro forzato, mantenendo traccia della documentazione inerente alle attività;
- in caso di utilizzo di manodopera, si impegna a rispettare, e ad assicurare il rispetto anche da parte dei propri amministratori, dipendenti ed eventuali soggetti terzi, fra cui sub-contrattisti e sub-appaltatori, che agiscono nell'interesse o per conto della Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale nell'esecuzione dell'Accordo, le disposizioni di legge applicabili, le best practice, le linee guida e la normativa in materia di termini e condizioni di lavoro (retribuzioni, orario di lavoro, ferie, riposi, permessi, congedi, tutela dei minori in età non lavorativa, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative eventualmente offerte al personale impiegato in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali) nonché la normativa, nazionale e internazionale, contro la tratta e il traffico di esseri umani, e quella in materia di immigrazione e regolarità del soggiorno di cittadini di Paesi terzi. Enilive si riserva la facoltà di svolgere verifiche e audit nel caso in cui venga a conoscenza di informazioni circostanziate dalle quali possa ragionevolmente dedursi la violazione delle disposizioni contenute nel presente punto. A tal fine, la Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale si impegna a fornire ad Enilive tutte le informazioni connesse all'esecuzione dell'Accordo con le modalità che saranno concordate tra le parti;
- si impegna a mettere a disposizione dei propri lavoratori e dei terzi un meccanismo di grievance e rimedio in linea con gli standard internazionali in materia e a comunicare tempestivamente ad Enilive le eventuali comunicazioni che riguardino o siano collegate all'esecuzione del presente Accordo e ad aggiornare Enilive stessa in merito alle modalità di gestione della comunicazione e dei rimedi eventualmente adottati;



- si impegna a notificare tempestivamente ad Enilive eventuali sospette o accertate violazioni in materia di Diritti Umani di cui essa venga a conoscenza e, in ogni caso, rendersi disponibile a eventuali verifiche da parte di Enilive.

**7.3** Le Parti concordano che in caso di inosservanza da parte della Fondazione CNOS-FAP ETS impresa sociale delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo, apprese con qualsiasi mezzo, anche di comunicazione, inclusi atti formali dell'autorità giudiziaria, Enilive potrà sospendere temporaneamente l'Accordo e intimare per iscritto alla Parte inadempiente di adempiere a tali obbligazioni entro 30 giorni dal ricevimento della intimazione, laddove vi sia una ragionevole aspettativa che tale inosservanza possa essere rimediata entro tale termine. Decorso inutilmente tale termine, o nel caso non vi sia una ragionevole aspettativa di rimedio, Enilive avrà diritto di risolvere l'Accordo nelle forme di legge, previa apposita dichiarazione da comunicarsi alla Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale.

In ogni caso, la Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale terrà Enilive indenne da ogni e qualsivoglia perdita o danno da essa subiti e mallevata da eventuali azioni di terzi, derivanti dalla, o conseguenti alla, inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo.

## **8. Riservatezza**

**8.1** Ciascuna Parte si impegna a considerare tutte le informazioni, in forma cartacea, elettronica ed orale, compresi a titolo non esaustivo, documentazione, dati, know-how, in qualunque modo conseguenti, derivanti e/o connessi all'oggetto del presente Accordo, come strettamente riservate e confidenziali (di seguito "Informazioni Confidenziali").

**8.2** In relazione alle Informazioni Confidenziali ciascuna Parte si impegna a:

- mantenerle segrete e a non rilevarle a soggetti estranei alla propria organizzazione (di seguito in questo articolo "Terzi");



- anche all'interno della propria organizzazione, limitarne la diffusione ai soli soggetti i cui incarichi ne giustificano la conoscenza ("need to know"), informandoli espressamente degli obblighi di riservatezza relativi;
- utilizzarle esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo;
- non pubblicare e/o brevettare qualsiasi informazione o dato contenuto nelle Informazioni Confidenziali.

Tale regime di riservatezza non si applica a quelle informazioni per le quali ciascuna Parte sia in grado di provare per iscritto che:

- a) erano di pubblico dominio prima dell'entrata in vigore del presente Accordo;
- b) sono diventate di pubblico dominio senza colpa o partecipazione della Parte ricevente per mezzo di pubblicazioni o altrimenti;
- c) sono state acquisite senza vincoli di segretezza da Terzi che siano in grado di provare di non averle ricevute direttamente o indirettamente dalla Parte ricevente.

**8.3** Ciascuna Parte adotterà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza delle Informazioni Confidenziali.

Nel caso in cui la Parte ricevente sia obbligata da leggi, decreti, regolamenti, o altri provvedimenti di autorità pubblica a svelare informazioni in violazione del presente vincolo di riservatezza, dovrà immediatamente avvisare l'altra Parte al fine di consentirgli l'opposizione ai suddetti provvedimenti e – se richiesta – dovrà offrire la propria collaborazione in tale opposizione. In ogni caso, potrà essere svelata solo quella parte di informazioni che la Parte ricevente è legalmente obbligata a svelare dai suddetti provvedimenti.

**8.4** Gli impegni di riservatezza previsti nel presente articolo resteranno in vigore per tre anni successivi alla scadenza o alla cessazione, per qualsiasi motivo, del presente Accordo.



## 9. Foro Competente

**9.1** Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

**9.2** Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, così intendendosi consensualmente ed espressamente derogata ogni norma che determini o consenta una diversa competenza territoriale.

## 10. Comunicazioni e Gestori dell'Accordo

Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti dell'Accordo dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite e-mail alla Parte interessata all'indirizzo indicato qui di seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da una Parte all'altra:

- Se a Enilive:

Viale Giorgio Ribotta, 51

00144 Roma

All'attenzione di: Giovanni Trombetta

E-mail: [giovanni.trombetta@enilive.com](mailto:giovanni.trombetta@enilive.com)

- Se a Fondazione CNOS-FAP ETS

Via Appia Antica, 78

00179 Roma

All'attenzione di: Giuliano Giacomazzi

E-mail: [direttore.generale@cnos-fap.it](mailto:direttore.generale@cnos-fap.it)



I Gestori dell'Accordo sono individuati in:

per Enilive: Giovanni Trombetta

per Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale: Giuliano Giacomazzi

## 11. Vincoli del presente accordo

Il presente Accordo è liberamente negoziato tra le Parti.

Ogni modifica o integrazione al presente Accordo dovrà avvenire in forma scritta.

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 20 novembre 2024

**Enilive S.p.A.**

**Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa sociale**

Francesco Paolo Staglianò

Giuliano Giacomazzi

**Enilive S.p.A.**

Head of Lubricants

Francesco Paolo Staglianò

**Fondazione CNOS-FAP ETS  
Impresa Sociale**

Via Appia Antica, 78 - 00179 Roma

C.F. 02950340584

P.IVA 04618451001



## Allegato 1

### INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR"), **Enilive S.p.A.** ("**Società**" o "**Titolare**") fornisce all'interessato (in qualità di controparte del Titolare, di seguito "**Controparte**") le informazioni sui trattamenti di Dati Personali ("**Dati Personali**") effettuati in relazione alla negoziazione, all'esecuzione e alla gestione dell'instaurando rapporto contrattuale.

La presente informativa è rivolta alla Controparte (se persona fisica) e ai soggetti ad esso riferiti (ad es. amministratori, stagisti, dipendenti, collaboratori, partner e, più in generale, soggetti coinvolti a vario titolo, gli "**Interessati**"). La Controparte si impegna a trasferire dette informazioni alle persone i cui Dati Personali saranno oggetto di trattamento.

Con riferimento ai trattamenti dei Dati Personali svolti in relazione alle verifiche di carattere etico-reputazionale sulle controparti della Società (tra cui, a titolo esemplificativo, due diligence anticorruzione), si rimanda all'informativa privacy consultabile sul sito [eni.com](http://eni.com).

Per quanto concerne il trattamento di Dati Personali che ha luogo nel caso in cui la Controparte risulti coinvolta come soggetto segnalato oppure come terzo nell'ambito di una segnalazione di condotte illecite (c.d. "Segnalazioni"), si rimanda all'informativa privacy consultabile a questo indirizzo di cui si prega di prendere visione.

#### 1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è **Enilive S.p.A.**, P.IVA 11403240960, con sede legale in viale Giorgio Ribotta, 51 – 00144 Roma (RM).



## **2. Responsabile della protezione dei dati personali**

Per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei Dati Personali, è possibile rivolgersi al responsabile della protezione dei dati personali (“DPO”) nominato dalla Società, scrivendo un’e-mail al seguente indirizzo: [dpo@eni.com](mailto:dpo@eni.com).

## **3. Dati Personali trattati**

Oggetto del trattamento sono i Dati Personali forniti dalla Controparte al momento dell’instaurazione e nel prosieguo del rapporto contrattuale con la Società, quali ad esempio i dati anagrafici, il luogo di nascita, di residenza, codice fiscale e/o partita IVA, numero di telefono/indirizzo e-mail. Tali informazioni sono da considerarsi Dati Personali laddove riferibili a persone fisiche identificate o identificabili, o alla Controparte stessa ove questa sia una persona fisica.

## **4. Finalità del trattamento**

Il trattamento dei Dati Personali degli Interessati avviene

- a. per dare seguito ad obblighi di legge ed ottemperare alle richieste delle autorità pubbliche;
- b. per le finalità relative e/o connesse all’instaurazione e alla gestione della relazione contrattuale;
- c. nell’ambito di operazioni straordinarie di fusione, cessione o trasferimento di ramo d'azienda, al fine di consentire la realizzazione delle operazioni necessarie all'attività di *due diligence*;
- d. per accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare o di un terzo in giudizio.

## **5. Base giuridica**

Il trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 4, lett. a), ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c), GDPR, si basa su quanto disposto dalla normativa applicabile al rapporto contrattuale o a seguito di una richiesta da parte delle autorità pubbliche.



Il trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 4, lett. b), ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b), GDPR, è necessario all'esecuzione del contratto con la Controparte o all'esecuzione di misure precontrattuali.

Il trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 4 lett. c) e d), ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f), GDPR, è svolto sulla base del legittimo interesse della Società alla prosecuzione delle proprie attività commerciali e alla tutela dei propri diritti.

Un eventuale rifiuto al conferimento dei Dati Personali per il perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 4 avrà come conseguenza l'impossibilità di considerare l'offerta presentata e di instaurare un eventuale rapporto contrattuale.

## **6. Modalità di trattamento**

Il trattamento dei Dati Personali potrà avvenire anche con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, gestiti mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e comprenderà ogni operazione o complesso di operazioni necessarie al trattamento stesso.

## **7. Soggetti autorizzati al trattamento e destinatari dei Dati Personali**

I Dati Personali sono trattati dal personale incaricato dal Titolare per il perseguimento delle finalità indicate al paragrafo 4, in qualità di persone autorizzate al trattamento.

I Dati Personali potranno essere comunicati dal Titolare, oltre che alle autorità pubbliche, ove richiesto o obbligatorio per legge, alle seguenti categorie di destinatari, esclusivamente per le finalità indicate al precedente punto 4:

- Eni S.p.A. ed altre società controllate da Eni S.p.A.;
- imprese di assicurazione competenti per la liquidazione dei sinistri;
- società specializzate nel recupero crediti;
- studi professionali e di consulenza incaricati di partecipare alla gestione ordinaria e di contenzioso;
- organismi di controllo /di vigilanza;
- società che forniscono servizi informatici;



- società di revisione.

I Dati Personali non saranno invece diffusi, salvo obblighi di legge.

Con riferimento ai Dati Personali loro comunicati, i destinatari appartenenti alle categorie sopra riportate potranno operare, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento (e in tal caso riceveranno opportune istruzioni del Titolare) oppure come autonomi titolari del trattamento.

La Società garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Dati Personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente le informazioni necessarie per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.

## **8. Trasferimento dei Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo**

Qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al paragrafo 4, i Dati Personali potrebbero altresì essere trasferiti all'estero a società aventi sede al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("SEE"). Alcune delle giurisdizioni al di fuori dello SEE potrebbero non garantire lo stesso livello di tutela dei Dati Personali garantito all'interno dello SEE. In tal caso, il Titolare si impegna a regolare il trasferimento ed il successivo trattamento dei Dati Personali per mezzo delle *Standard Contractual Clauses* fornite dalla Commissione Europea nonché adottando ogni altra misura necessaria ai sensi dell'art. 46 GDPR qualora non sia possibile ricorrere ad una delle eccezioni di cui all'art. 49 GDPR.

## **9. Conservazione dei Dati Personali**

I Dati Personali saranno conservati negli archivi anche informatici del Titolare e protetti da idonee misure di sicurezza, per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 4, e successivamente verranno cancellati.



## 10. Dritti degli interessati

Ove applicabile e nei limiti di cui al GDPR, gli Interessati hanno diritto di:

- ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Dati Personali e in tal caso, di ottenere l'accesso alle informazioni di cui all'art. 15 del GDPR;
- ottenere la rettifica dei Dati Personali inesatti che li riguardano, ovvero, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei Dati Personali incompleti ai sensi dell'art. 16 GDPR;
- ottenere la cancellazione dei Dati Personali, in presenza di uno dei motivi di cui all'art. 17 del GDPR;
- ottenere la limitazione del trattamento dei Dati Personali nei casi previsti dall'art. 18 GDPR;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali forniti al Titolare che li riguardano, affinché quest'ultimo li trasmetta a un altro titolare del trattamento senza impedimenti ai sensi dell'art. 20 GDPR;
- opporsi al trattamento dei loro Dati Personali per particolari motivi salvo che esistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 21 GDPR.

Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo al DPO all'indirizzo e-mail [dpo@eni.com](mailto:dpo@eni.com).

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, gli Interessati dal trattamento hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (per l'Italia: Garante per la Protezione dei Dati Personali) laddove ritengano sussista una violazione dei loro diritti in materia di protezione di Dati Personali.